



Roma, 27 marzo 2015

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Dr. Matteo Renzi

Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
On. Gian Luca Galletti

Al Presidente della VIII Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori pubblici della Camera dei
Deputati
On. Ermete Realacci

Oggetto: proposta di legge in materia di delitti contro l'ambiente – C. 342-957-1814-B

In riferimento alla proposta di legge di cui all'oggetto, nell'esprimere la nostra piena condivisione in relazione agli obiettivi generali che l'iniziativa legislativa tende a perseguire, non possiamo fare a meno di evidenziare le forti preoccupazioni della categoria dell'autotrasporto in ordine ad alcune criticità che potrebbero essere causate dall'applicazione pratica delle norme in discussione, così come formulate nel testo attualmente in corso di esame in Parlamento.

Invero, le nuove disposizioni – nell'introdurre fattispecie incriminatrici differenti tra loro e caratterizzate da diversificate cornici edittali della pena, in quanto ciascuna di esse è dotata di un proprio disvalore penalistico – omettono di differenziare la natura del trattamento sanzionatorio a seconda che le condotte illecite siano poste in essere con dolo o con colpa, prevedendo una mera riduzione delle pene per i delitti commessi colposamente e la previsione di una responsabilità penale, benché attenuata, anche in caso di ravvedimento operoso.

In assenza di modifiche alle disposizioni contenute nella proposta di legge, la pratica applicazione delle stesse potrebbe portare a pesanti conseguenze in situazioni che, sebbene

eccezionali, non si può escludere possano verificarsi nello svolgimento dell'attività delle imprese di trasporto.

Basti pensare ad un eventuale, anche se non improbabile, incidente stradale che coinvolga un veicolo carico di merci pericolose in regime ADR, con relativo sversamento di esse, evento non intenzionale che potrebbe configurare una condotta penalmente rilevante anche nel caso in cui l'autista e l'impresa abbiano agito nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale che disciplina tali tipologie di trasporti.

Appare infatti superfluo sottolineare che il settore dell'autotrasporto è già ampiamente oggetto di specifiche disposizioni tese a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la tutela dell'ambiente, norme pienamente condivise dagli operatori ed a cui le imprese hanno sempre prontamente risposto con efficienza e capacità di adeguamento.

Inoltre, va sottolineato che la gran parte delle imprese di autotrasporto possiede impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato nel pieno rispetto delle normative vigenti, anche di carattere ambientale.

E' forte pertanto la preoccupazione delle imprese per le conseguenze derivanti dalla normativa in oggetto, anche nel caso siano poste in essere immediatamente e spontaneamente le attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di inquinamenti fortuiti ed accidentali.

Chiediamo, pertanto, che nel provvedimento vengano introdotte opportune differenziazioni di trattamento sanzionatorio che, mediante una modifica all'art. 452-decies (ravvedimento operoso), escludano la responsabilità penale in caso di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, ripristino dello stato dei luoghi.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento che si rendesse necessario ed inviamo i migliori saluti.

Per le Associazioni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a final vertical stroke.